



Sent. n. 220/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 71681 R.G. promosso da (omissis)
(omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso
(GRSCRL63A17F839U), elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Napoli alla via L. Giordano n. 82
(carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it), nei confronti del Ministero
della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 22 marzo 2024,
con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, l'avv. Carlo
Grasso per il ricorrente e assente la difesa del convenuto.

Fatto e Diritto

1. Con il decreto n. 179 del 16.4.2008 il Ministero della Difesa –
Direzione Generale delle pensioni militari – ha riconosciuto
(omissis) ex militare in congedo, l'infermità “*ernia discale postero*

laterale sinistra ad impegno intraforamidale a livello L5/S1” dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla tabella B allegata al DPR n. 834 del 1981, e ha indennizzato lo stesso (una tantum) con quattro annualità di ottava categoria della tabella A (allegata al DPR n. 834 del 1981).

In seguito in data 26.5.2016, il ricorrente ha presentato istanza di aggravamento, e relativo nesso di interdipendenza, della suddetta infermità in considerazione dell'evoluzione degenerativa della stessa in *“ernia discale L5/S1 con lombalgia”*, nonché ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“note di artrosi somatica e interapofisaria delle vertebre. Ridotto segnale in T2 dei dischi intersomatici per fenomeni disidratativi. Livelli L1-L2 e L2-L3 protusioni discali posteriori ad ampio raggio. Minima anterolistesi di L5 su S1. Spazio intersomatico lieve protusione discale posteriore mediana e paramediana sinistra che impronta il sacco durale e la radice S1 omolaterale”*.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – con il decreto n. 189 del 10.8.2018 ha respinto la suddetta domanda in adesione al giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera di Roma con il p.v. n. A21617361 del 21.4.2017 e al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio (adunanza n. 902 del 23.1.2018).

2. Cosicchè, il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto

l'annullamento del decreto ministeriale n. 189 del 10.8.2018 perché basato su un giudizio medico legale non corretto, in quanto l'aggravamento, diagnosticato con perizie di parte, ha determinato una spondiloartrosi e discoartrosi riferibile all'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Di conseguenza il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario di ottava categoria (tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981) con decorrenza dalla data della domanda (dal 26.5.2016), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, in via gradata un ulteriore equo indennizzo, nonché in via subordinata nomina del consulente tecnico d'ufficio.

3. Con la memoria di costituzione del 24.10.2022 il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

4. Con la memoria del 17.10.2022 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. All'esito dell'udienza del 3.11.2022 è stata disposta con ordinanza a verbale un'integrazione documentale a carico del Ministero.

6. Con la memoria del 25.1.2023 il ricorrente, anche in base alla documentazione depositata dal Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

7. All'esito dell'udienza del 13.2.2023, con l'ordinanza n. 63 del 6.3.2023, questo Giudice, ravvisando la necessità di un

approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: *“l'esatta diagnosi dell'infermità prospettata dal ricorrente; se si sia verificato l'aggravamento prospettato dal ricorrente anche sotto il profilo concausale; in caso di riscontro positivo, a quale categoria o indennità sia ascrivibile la predetta infermità.*

8. A seguito dell'udienza del 16.10.2023, in considerazione della visita del ricorrente presso l'Asl di Salerno fissata per il 23.10.2023, la discussione del giudizio è stata rinviata al 22.3.2024.

9. In data 4.3.2024 l'Asl ha trasmesso a questa Sezione il parere richiesto.

10. In vista dell'udienza del 22.3.2024 la difesa del ricorrente ha presentato ulteriore memoria (dell'8.3.2024) in cui ha rappresentato l'erroneità del parere medico legale.

11. All'udienza del 22.3.2024 le parti si sono riportate integralmente a quanto prospettato nelle memorie e nelle note integrative.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

12. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl di Salerno ha svolto le operazioni peritali alla presenza del consulente del Ministero il Magg. Polizzi, assente il consulente del ricorrente, attraverso la visita diretta di (omissis) e l'esame della

documentazione medica agli atti.

Nello specifico, in risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: *“Non si rileva l’aggravamento prospettato dal ricorrente. Le protusioni discali a carico dei metameri alti del tratto lombare non si valutano interdipendenti con l’infermità riconosciuta perché si ritiene che il limitato servizio militare svolto, lontano nel tempo, non abbia inciso in modo significativo sulla patogenesi degenerativa delle subentranti protusioni discali. Questa Commissione concorda con il giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio – Ministero dell’economia e delle finanze nell’adunanza del 23.1.2018, dopo disamina degli atti sanitari e visita dell’interessato”*.

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’invocato aggravamento e, per l’effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Assorbita ogni altra ragione.

13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della
Difesa delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di
euro 1.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18.04.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)